

Pubblicato il 10/03/2022

N.01548 2022 REG.PROV.CAU.
N. 01432/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2022, proposto da

, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del Decreto di rigetto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0029882 del 06/12/2021, con il quale si stabilisce che non è possibile riconoscere all'istante "la *qualifica professionale di docente, se non documentata, attraverso il richiesto attestato di competenza (ACREDITACION) reso dal Ministero spagnolo (Autorità competente) ai sensi della direttiva in oggetto, di essere già abilitata all'insegnamento in Spagna*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

rilevato che l'istanza è stata rigettata sia in quanto non vi è la prova dell'abilitazione all'estero per l'insegnamento di sostegno, in mancanza della apposita attestazione del Ministero spagnolo, sia in quanto il Ministero dell'Istruzione non sarebbe competente al riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero, sussistendo al riguardo la competenza del Ministero dell'Università e della ricerca;

considerato che ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 206/2007 le autorità competenti a pronunciarsi sull'istanza "possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine";

- che peraltro l'istituto del soccorso istruttorio è desumibile in via generale anche dall'art. 6 l. 241/1990 (v. Tar Lazio, sez. 3 bis, ordinanza n. 71 del 12 gennaio 2022);

- che nel caso in esame l'amministrazione non ha chiesto al ricorrente di produrre la

documentazione mancante, necessaria per verificare che l'interessato sia abilitato a svolgere all'estero l'attività di insegnante di sostegno (l'abilitazione all'estero costituisce presupposto per l'applicazione della direttiva come desumibile dall'art. 1 della direttiva 2005/36/CE; nella giurisprudenza europea v. da ultimo Corte di Giustizia, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020);

considerato, comunque, che anche ove la direttiva non fosse applicabile per mancanza dell'abilitazione all'estero, in attuazione degli artt. 45 e 49 TFUE "le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell'Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazione nazionale" (v. da ultimo la sentenza sopra citata, punto 34, che richiama la precedente giurisprudenza europea; v. di recente anche sentenza Corte di Giustizia, sez. II, 6 ottobre 2015, in C-298/14);

- che, secondo la richiamata giurisprudenza europea (v. punti 39, 40 e 41 della sentenza citata), "qualora l'esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra tali conoscenze e qualifiche, detto Stato membro ha il diritto di pretendere che l'interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C298/14, EU:C:2015:652, punto 57 e giurisprudenza citata). A tal riguardo, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto, segnatamente, di un'esperienza pratica, siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle

conoscenze mancanti (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C298/14, EU:C:2015:652, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Invece, se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze”;

- che pertanto l'amministrazione deve comunque procedere alla comparazione tra la formazione svolta all'estero e quella richiesta in Italia, disponendo eventuali misure compensative nel caso in cui riscontri una differenza sostanziale tra i percorsi formativi;

considerato, infine, che il provvedimento appare illegittimo anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza al riconoscimento dei titoli professionali, atteso che ai sensi dell'art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, che ha ripartito le competenze tra il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e della Ricerca, spetta al Ministero dell'Istruzione, sentito il Ministero dell'Università e della ricerca, il potere di riconoscere i titoli ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle scuole;

ritenuto pertanto che sussistono sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora*, costituito dall'impossibilità per il ricorrente di svolgere l'attività professionale;

- che la domanda cautelare va quindi accolta, ordinando, per l'effetto, all'amministrazione intimata il riesame del provvedimento impugnato;

ritenuto di dover compensare le spese processuali della presente fase, anche in ragione della diversità di orientamenti giurisprudenziali espressi sulla questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame.

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 20 dicembre 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Andolfi, Presidente FF

Luca De Gennaro, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE

Antonio Andolfi

IL SEGRETARIO